

Direttive tecniche

concernenti l'utilizzazione della carne di suini provenienti da effettivi sotto sequestro a causa della malattia di Aujeszky

del 3 aprile 1989 (redazione adattata il 29 luglio 1997 e il 18 luglio 2002)

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 141 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; 916.401),

emana le seguenti

direttive:

I. Campo di applicazione

1. L'istruzione è indirizzata agli organi di esecuzione cantonali e riguarda i suini provenienti da effettivi sotto sequestro, in cui è stata diagnosticata la malattia di Aujeszky con metodi riconosciuti o in cui sono stati constatati sintomi clinici.

II. Trasporto ai fini della macellazione

2. Il veterinario ufficiale deve menzionare chiaramente sul certificato d'accompagnamento "Malattia di Aujeszky, per macellazione immediata a ...".
3. Il controllore delle carni si assicura che i veicoli utilizzati per il trasporto siano stati puliti e disinfettati prima di lasciare il macello.

III. Macellazione

4. Il veterinario cantonale decide in quale macello devono essere macellati i suini.
5. Il veterinario cantonale informa il controllore delle carni sulle macellazioni previste; egli avvisa parimenti il veterinario cantonale competente per il macello, qualora la macellazione abbia luogo in un altro cantone.

IV. Controllo delle carni

6. Il controllo delle carni deve essere effettuato da un veterinario controllore delle carni (ordinanza del 1° marzo 1995 sull'igiene delle carni, OigC; RS 817.190).

7. Al momento dello scarico, il controllore delle carni sottopone tutti gli animali a un controllo ante mortem.
8. Per ogni fornitura di suini d'ingrasso, il controllore delle carni preleva, al momento della macellazione, su un terzo degli animali ma almeno su 10 animali, campioni di sangue e li invia per l'analisi sierologica conformemente alle istruzioni del veterinario cantonale.
9. Per la decisione del controllore delle carni sono applicabili le seguenti prescrizioni di polizia epizootica:
 - *gli animali che presentano sintomi clinici della malattia di Aujeszky* devono essere uccisi e eliminati come rifiuti di origine animale ad alto rischio. Il controllore delle carni confisca le carcasse di suini che hanno dovuto essere macellati d'urgenza a causa di sintomi clinici della malattia di Aujeszky;
 - *per gli animali di allevamento e gli animali giovani*: la testa, gli organi interni, compresi i reni e il sangue, devono essere eliminati come rifiuti di origine animale ad alto rischio.
 - *Per gli animali d'ingrasso pronti per la macellazione*: la testa, gli organi interni, compresi i reni e il sangue devono essere eliminati come rifiuti di origine animale ad alto rischio, se le analisi sierologiche della fornitura precedente (cfr. cifra 8) hanno dato un risultato positivo.

Il veterinario cantonale comunica al controllore delle carni i risultati delle analisi.

V. Rifiuti di origine animale

10. Il controllore delle carni si accerta che le parti delle carcasse non atte al consumo umano siano eliminate come rifiuti di origine animale ad alto rischio (ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale; OERA; RS 916.441.22).